



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 84 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 20 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO – RICORSO DELL'ING. STENIO  
MASTROPASQUA C/ COMUNE DI MOLFETTA PER L'ANNULLAMENTO  
E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA N. 1337/05 CHE  
HA DISATTESO I MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI DALLO STESSO  
CON IL RICORSO N. 1673/02.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **23 giugno 2005** al **08 luglio 2005**.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Con ricorso in Appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, notificato al domicilio legale del Comune di Molfetta (Avv. Nicolò Mastropasqua, nominato con delibera di G.C. n. 414 del 06.11.2003) l'Ing. Stenio Mastropasqua ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza parziale n. 1337/2005 resa dal TAR Puglia di Bari – III Sez., in relazione al giudizio pendente, rubricato al n. 1589/2003 R.R., proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 294/2003 del Dirigente del Settore Territorio afferente la "Determinazione prezzo area lotto 10; della ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R. 14.04.1910 n. 639, nonché della delibera di C.C. n. 67 del 06.07.2000 di adozione del Piano Particolareggiato Maglia di PRG "Lotto 10" e della delibera di C.S. n. 132 del 08.05.2001;

Con la detta sentenza, oggetto di appello, il TAR adito si è pronunciato sulla eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall'Ente resistente, affermando la competenza esclusiva del Giudice Amministrativo nella materia oggetto di impugnativa;

Nel merito il TAR ha ordinato incumbenti istruttori e disponendo consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione degli oneri a carico del ricorrente, ha quindi deciso in senso sfavorevole al Mastropasqua le questioni poste con riferimento alla intervenuta prescrizione, inesigibilità ed insussistenza del credito vantato dal Comune di Molfetta, riconoscendo, evidentemente, come fondato il diritto dell'Ente di procedere al recupero degli oneri di urbanizzazione secondaria oggetto di ingiunzione;

Pur nella sinteticità della motivazione, il TAR ha quindi disatteso i motivi di gravame proposti dalla parte ricorrente, disponendo l'accertamento e la quantificazione dell'importo dovuto al Comune di Molfetta;

Ciò premesso ;

Ritenuto necessario, al fine di vedere convalidate e riconosciute dinanzi al Consiglio di Stato le ragioni dell'Ente, resistere al ricorso in appello proposto dall'Ing. Stenio Mastropasqua, conferendo, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore della P.A. al Prof. Francesco Paparella, da Bari;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di resistere al ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dall'ing. Stenio Mastropasqua per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 1337/2005 resa dalla III Sez. del TAR Puglia, Bari, meglio descritta in premessa, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Francesco Paparella, con studio in Bari, alla Via Venezia n. 14.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) Di dare atto che per le parcelle emesse per incarichi di difesa e rappresentanza del Comune, giusta deroga introdotta con delibera di G.C. n. 374 del 25.07.2002, il prefato professionista non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari sugli onorari, purchè la stessa parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.

- 4) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---